

Regolamento per il servizio di trasporto scolastico

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado siti sul territorio comunale.
2. Il servizio si svolge anche in forma associata.
3. Il servizio di trasporto si svolge:
 - a. Per il percorso casa-scuola e rientro
 - b. Per eventuali attività scolastiche o extrascolastiche organizzate dal Comune o dall'istituto comprensivo
 - c. Per i centri estivi organizzati dal Comune o dall'istituto comprensivo
4. Il servizio verrà erogato prioritariamente ai minori residenti sul territorio comunale e, compatibilmente con le esigenze di servizio ai minori residenti in altri comuni.

Art. 2

Modalità di svolgimento del Servizio

1. L'accesso al servizio viene richiesto dalle famiglie degli alunni entro il 16 agosto precedente ogni inizio di anno scolastico utilizzando la modulistica approvata dal responsabile dell'ufficio competente. All'atto della domanda i genitori o esercenti la patria potestà dichiarano la piena conoscenza del presente regolamento.
2. Eventuali richieste presentate in corso d'anno derivanti da trasferimenti di residenza o di istituto scolastico, oppure in ritardo rispetto al termine fissato, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio e la disponibilità di posti sui mezzi e, comunque, non possono comportare modifiche sostanziali a orari, percorsi e fermate già stabiliti.
3. Sulla base delle domande presentate il responsabile del servizio, di concerto con gli autisti degli scuolabus, l'ufficio di polizia municipale e l'ufficio tecnico comunale stabilisce percorsi, fermate e orari del servizio che verranno comunicate alle famiglie mediante affissione all'albo comunale almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico.
4. Nel caso di domanda non accolta, l'ufficio competente lo comunicherà alla famiglia entro lo stesso termine.
5. La presentazione della domanda comporta l'accettazione integrale e incondizionata del presente regolamento.
6. Il servizio svolto per le scuole dell'infanzia, ai sensi del decreto 31 gennaio 1997 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, include la presenza di un accompagnatore adulto durante i tragitti e nelle operazioni di salita e discesa degli alunni dallo scuolabus.
7. Il Comune può svolgere il servizio di trasporto scolastico in economia oppure appaltandolo all'esterno, oppure parte in economia e parte in appalto esterno, compreso il servizio di accompagnamento dei bambini della scuola dell'infanzia per gli adempimenti di cui al Decreto succitato.

Art. 3

Casi particolari

1. Il servizio può essere sospeso nel caso di condizioni meteorologiche avverse tali da non poter assicurare l'incolumità fisica dei trasportati e dell'autista.
2. Nel caso in cui l'istituzione scolastica comunichi la possibilità di uno sciopero del suo personale e inviti i genitori ad accompagnare i figli a scuola, la corsa mattutina dello scuolabus non verrà effettuata al fine di evitare spiacevoli disagi. La corsa di rientro sarà comunque garantita agli orari prestabiliti qualora le lezioni si tengano regolarmente.
3. Nel caso in cui venga proclamato uno sciopero del personale comunale addetto allo scuolabus il responsabile del servizio lo comunicherà alle famiglie, utilizzando i mezzi più idonei. In caso di adesione da parte del personale il servizio non verrà effettuato.
4. Nel caso in cui l'accompagnatore di cui al comma 6 dell'art. 2, per cause di forza maggiore, non potesse essere presente sullo scuolabus il servizio non verrà effettuato per i frequentanti la scuola dell'infanzia.

Art. 4

Fermate

1. L'Ufficio comunale competente provvede a definire la localizzazione permanente delle fermate lungo gli itinerari tenendo conto:
 - a) dell'organizzazione del servizio ed in particolare delle risorse umane, del numero e delle caratteristiche tecniche dei mezzi in dotazione;
 - b) dei tempi necessari a percorrere i singoli itinerari;
 - c) della localizzazione degli utenti lungo gli itinerari, evitando per quanto possibile che la distanza tra la fermata e l'abitazione dell'utenza superi i 300 m;
 - d) per quanto possibile, che la fermata sia collocata sul lato destro rispetto alla direzione di marcia dello scuolabus, in prossimità di strisce pedonali e appositamente segnalata.
2. All'inizio di ogni anno scolastico il trasporto avverrà di norma lungo gli itinerari e con le fermate determinate l'anno scolastico precedente.
3. Sulla scorta dei criteri indicati ai commi precedenti, gli itinerari e la localizzazione delle fermate potranno essere opportunamente modificati all'occorrenza.
4. Non sono ammesse fermate in punti diversi da quelli prestabiliti, se non in caso di urgenza ed effettiva necessità, e non possono essere accolti sui mezzi alunni che non siano presenti alle fermate all'orario previsto.

Art. 5

Responsabilità

1. I genitori e gli esercenti la patria potestà degli alunni, hanno l'obbligo e la responsabilità di essere presenti alla fermata dello scuolabus all'orario stabilito per la salita e discesa del minore dallo stesso. All'atto dell'iscrizione al servizio di trasporto scolastico possono delegare al ritiro altra persona maggiorenne, indicandone le generalità ed un recapito telefonico. E' ammessa la delega cumulativa con la quale i genitori di più minori si delegano reciprocamente e reciprocamente accettano la delega al ritiro, in modo che un adulto possa ritirare più minori contemporaneamente.
2. Nel caso in cui nessuno si presenti alla fermata dello scuolabus, l'alunno al termine del giro verrà accompagnato presso la sede municipale da dove si provvederà a contattare le famiglie. Qualora i genitori o i delegati non provvedano al ritiro dell'alunno alla

fermata per tre volte durante l'anno scolastico verrà disposta dal responsabile del servizio la sospensione dal servizio per il resto dell'anno scolastico.

3. L'Amministrazione non è responsabile per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Art. 6

Tariffe

1. L'amministrazione comunale potrà applicare, qualora si rendesse necessario per esigenze di bilancio, una quota di compartecipazione al servizio di trasporto scolastico con i seguenti criteri:
 - a. Tariffa inversamente proporzionale alla distanza tra la scuola e l'abitazione;
 - b. Tariffa non frazionabile per utilizzi parziali del servizio;
 - c. Riduzioni previste per famiglie con redditi modesti e/o con più di un figlio che usufruisce del servizio;

Art. 7

Comportamento degli utenti

1. Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato, non disturbare i compagni di viaggio, usare un linguaggio adeguato, rispettare gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall'autista o dall'accompagnatore, come ad esempio:
 - mantenersi a debita distanza dallo scuolabus mentre questo è ancora in movimento e attendere che si sia allontanato prima di attraversare la strada;
 - non spingere o trattenerne gli altri alunni durante la salita o la discesa dallo scuolabus;
 - prendere rapidamente posto occupando prioritariamente i sedili adiacenti al finestrino al fine di non rallentare le operazioni di coloro che saliranno alle fermate successive;
 - allacciare immediatamente le cinture di sicurezza;
 - posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
 - non affacciarsi dal finestrino;
 - astenersi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie e comportamenti irrispettosi, pericolosi o comunque fastidiosi;
 - rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa.
2. Ripetuti comportamenti non corretti da parte degli alunni, richiamati all'ordine dagli autisti, senza successo, devono essere riferiti, dagli stessi, all'Ufficio competente che informerà i genitori.
3. In caso di comportamento scorretto dell'alunno, l'Amministrazione Comunale adotta i seguenti provvedimenti:
 - richiamo verbale dell'autista o dell'accompagnatore se presente che sarà comunicato al responsabile del servizio;
 - dopo tre segnalazioni dell'autista o dell'accompagnatore il responsabile del servizio trasmetterà ammonizione scritta ai genitori;
 - nel caso in cui il comportamento non corretto si protragga nonostante i richiami e l'ammonizione, il responsabile del servizio sospende temporaneamente il minore dal servizio per il periodo di mesi uno senza che l'utente possa reclamare alcun risarcimento economico.
 - nel caso in cui il comportamento non corretto si protragga anche dopo la sospensione, il responsabile del servizio sospende definitivamente il minore dal servizio per tutto il resto dell'anno scolastico senza che l'utente possa reclamare alcun risarcimento economico.

4. In caso di eventuali danni arrecati al mezzo gli esercenti la potestà genitoriale sul minore sono tenuti a risarcire il danno.
5. Sullo scuolabus possono essere trasportati gli zaini scolastici degli alunni, ogni altro oggetto potrà essere trasportato solo con il permesso dell'autista che ne valuta a suo giudizio insindacabile la pericolosità e/o l'ingombro;

Art. 8

Trasporti extra scolastici

1. L'utilizzo degli scuolabus, al di fuori del tragitto casa-scuola degli alunni è concesso esclusivamente per i sotto riportati motivi e con le modalità previste dall'articolo 9:
 - a. svolgimento di attività scolastiche o extrascolastiche organizzate dal Comune o dall'Istituto Comprensivo;
 - b. centri estivi organizzati dal Comune o dall'Istituto comprensivo

Art. 9

Modalità di svolgimento dei trasporti extra scolastici

1. L'ufficio competente autorizzerà l'utilizzo degli scuolabus e l'impiego del personale comunale alla guida per trasferte comprese nell'attività programmata dall'Istituto comprensivo e comunicata al Comune entro il 30 ottobre di ogni anno;
2. I criteri, le modalità, le percorrenze massime e il numero complessivo dei trasporti extra scolastici autorizzabili per ciascun anno scolastico sono definiti con specifico atto dell'ufficio competente, previo parere preliminare del Sindaco eventualmente espresso in sede della conferenza dei Sindaci dell'Associazione Intercomunale Alta Val Degano - Val Pesarina.
3. I criteri di massima cui l'atto previsto dal precedente comma dovrà attenersi dovranno tener conto anche:
 - a. Dell'opportunità di escludere il trasporto per una distanza superiore a km 180 (andata e ritorno);
 - b. Dell'opportunità di non autorizzare il trasporto per orari che si sovrappongano a quelli del servizio casa - scuola;
 - c. Dei limiti numerici di giornate per le quali il Comune, nello spirito di collaborazione con gli istituti scolastici concede gratuitamente l'utilizzo degli scuolabus. Oltre il numero definito, per ogni ulteriore impiego verrà richiesto il rimborso delle spese del mezzo e del personale addetto